ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE E ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL PREDETTO SERVIZIO

Art. 19

Censura - Organi competenti

La censura e' inflitta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena agli ispettori di Servizio sociale e dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni al personale che presta servizio nel distretto.

Versione in vigore dal 24 agosto 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio
Estremi	Legge 16 luglio 1962, n. 1085
Titolo	V — Gerarchia, rapporti informativi e disciplina
Capo	III — Disciplina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-degli-uffici-di-servizio-sociale-e-istituzione-dei-ruoli/art-19-censura-organi-competenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it